

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luigi BERTSCHY

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 febbraio 2023

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di febbraio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Luigi BERTSCHY

e gli Assessori

Luciano CAVERI
Roberto BARMASSE
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **101** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE APERTO DELLE TATE FAMILIARI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA, DELLO STANDARD FORMATIVO E DELLE DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. MODIFICA DELL'ARTICOLO 16, COMMA 3, PUNTO 1, DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON DGR 1564/2015. REVOCA DELLE DGR 3086/2007, 1127/2017 E 746/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le leggi regionali:

- 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4) e, in particolare, l'articolo 11 (tata familiare);
- 25 ottobre 2010, n. 34, concernente l'approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013 e, in particolare, la direttrice strategica 5 "Valorizzare le competenze dei cittadini e degli operatori come strumento e fine per migliorare salute e benessere" e in particolare l'elenco delle operatività previste per le professioni sociali, collegato alla direttrice strategica 5, laddove sostiene che occorre completare e di seguito aggiornare il repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi, da inserire nel sistema regionale dei profili professionali e di certificazione delle competenze, con particolare attenzione alle figure professionali dell'operatore socio-sanitario, della tata familiare, dell'assistente personale, del mediatore interculturale, del referente di struttura e dell'animatore sociale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 3086 in data 7 novembre 2007, recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13";
- n. 1564 in data 30 ottobre 2015, con la quale sono state approvate le direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere da b) a i) della legge regionale n.11/2006;
- n. 1127 in data 21 agosto 2017, recante "Approvazione del nuovo procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con DGR N. 3086/2007. Revoca della DGR n. 1364/2013";
- n. 746 in data 21 giugno 2021, recante "Approvazione della sostituzione dell'articolo 9 dell'allegato alla DGR 1127/2017, recante "Approvazione del nuovo procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007. Revoca della DGR 1364/2013";

Richiamati inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018 con la quale è stata approvata la nuova architettura descrittiva dei profili professionali, ai fini del loro inserimento nel repertorio nazionale delle qualificazioni regionali, ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, con la quale sono state approvate le “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022, che, tra gli altri, ridetermina il valore del gettone di presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni;
- il provvedimento del Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione n. 4387/2019 con il quale, ai sensi della D.G.R. 396/2018, è stata approvata la revisione dei profili professionali di assistente personale, tata familiare, mediatore interculturale e referente dei servizi per anziani;
- il provvedimento del Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in vacanza del dirigente della Struttura politiche della formazione, n. 942 in data 23 febbraio 2022, con il quale sono stati approvate le disposizioni applicative e gli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

Evidenziato che, con l’approvazione della revisione del profilo professionale e delle nuove disposizioni regionali in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, si rende necessario:

- 1) adeguare lo standard per la formazione della tata familiare al nuovo profilo professionale;
- 2) adeguare le disposizioni relative alle modalità di acquisizione della qualificazione di tata familiare alla nuova disciplina regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- 3) armonizzare e inserire in un unico atto le disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di iscrizione all’elenco aperto delle tate familiari;

Dato atto che i competenti uffici hanno provveduto, con la collaborazione degli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, a definire gli elementi sopra indicati, contenuti negli allegati alla presente deliberazione, e nello specifico:

- l’allegato A, contenente le disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari operanti in Valle d’Aosta;
- l’allegato B, contenente lo standard di formazione della tata familiare;
- l’allegato C, contenente le disposizioni per l’accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale di tata familiare;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare gli allegati A, B e C allegati alla presente deliberazione;
- revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007, recante “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13”;

- revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1127 in data 21 agosto 2017, recante “Approvazione del nuovo procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell’iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con DGR 3086/2007. Revoca della DGR 1364/2013”;
- revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 746 in data 21 giugno 2021, recante “Approvazione della sostituzione dell’articolo 9 dell’allegato alla DGR 1127/2017, recante “Approvazione del nuovo procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell’iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007. Revoca della DGR 1364/2013”;
- modificare l’articolo 16, comma 3, punto 1, delle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1564 in data 30 ottobre 2015, stabilendo che il titolo valido ai fini dell’accesso al corso di formazione per il conseguimento della qualificazione di tata familiare sia rappresentato dal possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito sociale o psicologico o pedagogico, valido per l’accesso all’università, o di un diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Richiamata la nota n. 823/SG in data 26/01/2023, a firma del Segretario generale della Regione, recante indicazioni operative per il disbrigo delle attività correnti nel corso del regime di prorogatio della Giunta regionale;

Considerato che il dirigente della competente Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati ha verificato che il contenuto della presente deliberazione è conforme alle indicazioni ivi contenute;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, d’intesa con l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

A unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa:

- le disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari operanti in Valle d'Aosta, contenute nell'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
 - lo standard per la formazione della tata familiare, contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
 - le disposizioni per l'accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di tata familiare, contenute nell'allegato C alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. modificare l'articolo 16, comma 3, punto 1, delle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1564 in data 30 ottobre 2015, stabilendo che il titolo di studio valido ai fini dell'accesso al corso di formazione per il conseguimento della qualificazione di tata familiare sia rappresentato dal possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito sociale o psicologico o pedagogico, valido per l'accesso all'università, o di un diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche;
 3. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 3086 in data 7 novembre 2007, recante “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13”;
 - n. 1127 in data 21 agosto 2017, recante “Approvazione del nuovo procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con DGR N. 3086/2007. Revoca della DGR n. 1364/2013”;
 - n. 746 in data 21 giugno 2021, recante “Approvazione della sostituzione dell'articolo 9 dell'allegato alla DGR 1127/2017, recante “Approvazione del nuovo procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione al registro regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007. Revoca della DGR 1364/2013”;
 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 101 in data 6/2/2023

Registro regionale aperto delle tate familiari operanti in Valle d'Aosta.

1. Registro regionale aperto delle Tate familiari operanti in Valle d'Aosta

- 1.1 Presso la struttura competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia della Regione è istituito, ai sensi della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, il registro regionale aperto delle tate familiari operanti in Valle d'Aosta.
- 1.2 La Struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia si occupa del coordinamento pedagogico del servizio di tata familiare, al fine di supportare l'attività professionale delle tate familiari e di promuovere e sostenere la realizzazione di servizi di qualità ad indirizzo dei beneficiari finali.
- 1.3 Fino a quando non altrimenti disposto dalla normativa nazionale di riferimento, l'iscrizione a detto registro è volontaria e costituisce condizione necessaria per l'erogazione di contributi o sovvenzioni regionali destinati ai soggetti che utilizzano il servizio di tata familiare.

2. Requisiti per l'iscrizione al registro regionale aperto

- 2.1 L'iscrizione al registro regionale è consentita ai soggetti che dimostrano il possesso dei requisiti generali sotto specificati.
 - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea oppure, se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, possedere regolare permesso di soggiorno e dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo delle lingue;
 - essere residente in uno dei Comuni della Valle d'Aosta;
 - avere un'età superiore a 18 anni;
 - essere in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione;
 - impegnarsi a svolgere attività di aggiornamento pari ad almeno 18 ore annuali, di cui 4 di coordinamento pedagogico;
 - possedere un titolo di laurea di primo livello o specialistica in materie psicologiche o pedagogiche oppure possedere la qualificazione di tata familiare, conseguita secondo le modalità di cui al comma 2.
- 2.2 La qualificazione di tata familiare è conseguita:
 - a. a seguito del superamento dell'esame svolto al termine di apposito corso di formazione, le cui caratteristiche sono definite nello standard formativo approvato dalla Regione e contenuto nell'Allegato B;

- b. in esito al processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, secondo le disposizioni approvate dalla Regione e contenute nell'Allegato C.

3. Modalità di iscrizione

- 3.1 L'iscrizione al registro regionale aperto delle Tate familiari operanti in Valle d'Aosta è volontaria.
- 3.2 La domanda di iscrizione, da compilare su apposita modulistica messa a disposizione, in bollo e completa della documentazione richiesta, è presentata alla Struttura regionale competente, che procede alla istruttoria, volta alla verifica dei requisiti richiesti, e all'inserimento nell'elenco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento agli articoli 4 e 8 relativi, rispettivamente, alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e all'individuazione del responsabile del procedimento.
- 3.3 L'iscrizione al registro è disposta con Provvedimento del dirigente competente.
- 3.4 L'aggiornamento dell'elenco è fatto con cadenza annuale.

4. Mantenimento, sospensione o revoca dell'iscrizione al Registro regionale delle Tate familiari operanti in Valle d'Aosta

- 4.1 La Tata familiare è tenuta, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale, a svolgere una attività di aggiornamento professionale annuale pari ad un minimo di 18 ore. Di cui 4 di coordinamento pedagogico.
- 4.2 L'obbligo di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione al registro.
- 4.3 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento:
 - a. sono ammesse le attività formative svolte dall'interessata, a condizione che le stesse siano riconosciute – preliminarmente o successivamente al loro svolgimento – dalla Struttura regionale competente;
 - b. la Struttura regionale competente segnala le iniziative formative – organizzate o promosse dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti – che riconosce valide.
- 4.4 Entro il 30 marzo di ogni anno le Tate familiari iscritte al Registro regionale sono tenute a documentare alla Struttura regionale competente le attività di aggiornamento professionale svolte nell'anno solare antecedente.
- 4.5 In caso di mancato o parziale svolgimento delle attività di aggiornamento obbligatorio, la Struttura regionale competente assegna alla tata familiare un termine per il completamento delle attività di aggiornamento, decorso il quale dispone la sospensione dal registro regionale.

- 4.6 La sospensione dell'iscrizione è mantenuta sino al completamento della formazione obbligatoria.
- 4.7 Il mancato svolgimento delle attività di aggiornamento determina la sospensione dell'iscrizione al Registro regionale, sino all'assolvimento dell'obbligo.
- 4.8 La Tata familiare che intende richiedere la sospensione dell'iscrizione al Registro regionale ne fa richiesta alla Struttura regionale competente.
- 4.9 All'atto dell'eventuale re-iscrizione all'elenco, successiva alla sospensione, la Struttura regionale competente provvede a ricalcolare, proporzionalmente ai mesi di sospensione, la durata minima delle attività di aggiornamento obbligatorie.
- 4.10 Al fine di garantire il rispetto della qualità e degli standard di servizio previsti, la Struttura regionale competente svolge attività di monitoraggio, verifica e vigilanza attiva sui servizi erogati dalle Tate familiari iscritte in elenco, anche nell'ambito delle misure di sostegno erogate in favore delle famiglie che utilizzano tale servizio, segnalando le eventuali azioni di miglioramento o di ripristino della conformità agli standard richiesti e fissando un termine per l'adempimento.
- 4.11 Nel caso di accertate gravi negligenze nell'esecuzione del servizio, la Struttura competente dispone l'immediata sospensione dal Registro regionale, sino all'avvenuto ripristino della conformità.

5. Crediti formativi

- 5.1 La formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di Tata familiare è svolta conformemente allo standard formativo approvato dalla Regione e contenuto nell'allegato B.
- 5.2 Al fine di valorizzare e riconoscere gli apprendimenti pregressi delle persone, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso al corso, nei limiti sotto indicati:
- a) le persone in possesso di una qualifica professionale, conseguita presso una Regione o Provincia Autonoma, afferente all'ADA 20.02.02 "Svolgimento di attività di custodia e cura di minori" dell'Atlante del lavoro e della qualificazioni possono beneficiare di crediti formativi fino ad un massimo di 80 ore;
 - b) le persone in possesso di una certificazione parziale, relativa ad una o più competenze del profilo professionale di Tata familiare possono beneficiare di crediti formativi, il cui valore è determinato in relazione al numero e alle competenze già certificate e che, comunque, non può superare 120 ore.
- 5.3 Le modalità operative e i contenuti formativi per i quali è riconosciuto il credito formativo sono determinati dal soggetto che eroga la formazione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione della giunta regionale n. 1175 in data 10 ottobre 2022 "Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della DGR n. 1940/2004".

ALLEGATO B alla deliberazione della Giunta regionale n. 101 in data

STANDARD FORMATIVI DEL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI E DEGLI STANDARD PROFESSIONALI

SCHEDA PERCORSO					
Profilo professionale		Tata familiare			
Livello EQF		III			
Eventuali requisiti di accesso <i>(da regolamentazioni regionali o nazionali)</i>		18 anni Diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università in ambito sociale o psicologico o pedagogico o diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche oppure iscrizione alla classe V del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nel caso di percorso integrativo autorizzato dalla Regione nell'ambito del raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale oppure possesso di almeno 60 CFU nell'ambito di percorsi di laurea in materie psicologiche o pedagogiche. Superamento di eventuale selezione attitudinale. Nella selezione dei partecipanti al corso dovrà essere data priorità alle persone residenti in Comuni diversi dal capoluogo regionale e Comuni della Plaine.			
Normativa di riferimento		L'attività di tata familiare è oggetto di regolamentazione, ai sensi della legge regionale n. 11/2006. Il profilo professionale è stato oggetto di revisione con Provvedimento dirigenziale n. 4387/2019.			
Titolo da riportare nell'attestato		Tata familiare			
Certificazione esito e indicazioni per la valutazione		Qualificazione professionale. La qualificazione può essere conseguita anche attraverso certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali.			
Tipologie di percorsi e canali di offerta formativa	I e FP	Corsi per disoccupati	Corsi abilitanti	FC	IVC
	NO	SI		SI	SI
Durata 200 ore					
Ore di corso minime	200	Ore di corso massime			200
Ore di stage minime	80	Ore di stage massime			80
Ore di formazione pratica/laboratorio minime		Ore di formazione pratica/laboratorio massime			

CREDITI FORMATIVI	
Riconoscimento dei crediti formativi in ingresso	<p>È ammesso nei limiti sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone in possesso di una qualifica professionale, conseguita presso una Regione o Provincia Autonoma, afferente all'ADA 20.02.02 "Svolgimento di attività di custodia e cura di minori" dell'Atlante del lavoro e della qualificazioni possono beneficiare di crediti formativi fino ad un massimo di 80 ore; b) le persone in possesso di una certificazione parziale, relativa ad una o più competenze del profilo professionale di Tata familiare possono beneficiare di crediti formativi, il cui valore è determinato in relazione al numero e alle competenze già certificate e che, comunque, non può superare 120 ore; c) le persone occupate nei servizi per la prima infanzia possono beneficiare di un credito formativo pari a 80 ore, relativo alle ore di stage.
Riconoscimento dei crediti formativi di ammissione	Non ammessi
Riconoscimento dei crediti formativi in itinere	Non ammessi
Riconoscimento dei crediti formativi con valore determinato a priori	Vedi sopra
Indicazioni relativa ai contenuti	<p>Il percorso formativo deve obbligatoriamente prevedere un modulo formativo, della durata minima di 12 ore, finalizzato a fornire alle partecipanti le conoscenze utili alla gestione degli aspetti giuridici, amministrativi e contabili connessi all'attività di tata familiare svolta in forma d'impresa. Al modulo potranno partecipare, anche a titolo di aggiornamento, le persone, già iscritte all'elenco, che non hanno frequentato il corso di formazione.</p>
Indicazioni relativa ai docenti	Non previste
Indicazioni relativa alla Formazione a distanza	E' ammessa per non più del 50% delle ore di teoria
Frequenza minima per l'ammissione all'esame	70% delle ore

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLAZIONE ORARIA DEI CONTENUTI

AMBITO	Conoscenze/abilità	Durata del percorso
L'attività professionale di tata familiare	Inquadramento, aspetti normativi, etici e deontologici	6
	Elementi di gestione amministrativa e contabile dell'attività	6
Progettazione di interventi educativi rivolti a bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni	Le fasi dello sviluppo del bambino	10
	Elementi di pedagogia dell'infanzia	10
	L'analisi dei bisogni del bambino	10
	La gestione della relazione con il bambino	10
	Inclusione del bambino disabile	10
Il servizio di tata familiare	La cura e l'educazione del bambino a partire dai suoi ritmi e bisogni psico-pedagogici e fisiologici"	8
	L'alimentazione del bambino	8
	La relazione con la famiglia e l'alleanza educativa	8
	Elementi di igiene e sicurezza di ambienti, arredi e attrezzature (HACCP)	8
	La progettazione pedagogica e delle esperienze educative: spazi materiali e tempi.	8
	Pronto soccorso pediatrico PBLSD	8
Il servizio di tata familiare nella rete dei servizi alla prima infanzia	Gli altri servizi socio-assistenziali ed educativi: conoscerli e collaborare	4
	Elementi per la valutazione della qualità del servizio	6
TOTALE (ESCLUSE LE ORE DI STAGE)		120

Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 101 in data 6/2/2023

Disposizioni per l'accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di tata familiare;

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni definiscono, in coerenza con le deliberazioni della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, n. 83 in data 31 gennaio 2022 e con le disposizioni applicative approvate con provvedimento dirigenziale n. 942/2022 le modalità di realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze per il conseguimento della qualifica di tata familiare, ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale aperto delle Tate familiari operanti in Valle d'Aosta.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, vale quanto approvato con provvedimento dirigenziale n. 942/2022.

Art. 2 - Destinatari

1. La certificazione è svolta con riferimento all'insieme degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti dall'individuo nel corso della propria vita.
2. Può richiedere l'accesso al servizio di certificazione delle competenze "da esperienza" chi dispone dei seguenti requisiti:
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado valido per l'accesso all'università in ambito o sociale o pedagogico o psicologico e disporre di una esperienza professionale pari ad almeno 12 mesi, documentabile, coerente con le competenze oggetto di certificazione, maturata in modo anche non continuativo con riferimento ai cinque anni antecedenti la richiesta;
 - essere in possesso di una qualificazione professionale o di un titolo di studio specifico, nell'ambito dei servizi per la prima infanzia, acquisito in Italia o in un altro Paese dell'UE, ed una esperienza professionale pari ad almeno 12 mesi, documentabile, coerente con le competenze oggetto di certificazione, maturata in modo anche non continuativo con riferimento ai cinque anni antecedenti la richiesta;
 - possesso di almeno 60 crediti formativi universitari CFU nell'ambito di percorsi di laurea in materie psicologiche o-pedagogiche.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale documentabile, saranno riconosciuti anche i periodi prestati presso i servizi per la prima infanzia (0-3 anni), durante lo svolgimento dell'attività del servizio civile, svolta ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale", con riferimento ai cinque anni antecedenti la richiesta di certificazione."
4. La certificazione è altresì svolta in esito alla frequenza del corso di formazione realizzato in

conformità allo standard formativo approvato dalla Regione.

Art. 3 - Modalità di realizzazione

1. L'esame per il conseguimento della qualifica professionale, da realizzarsi in esito al corso di formazione, si svolge secondo le modalità di cui alle "Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze", Sezione II, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 942/2022.
2. L'esame per il conseguimento della qualifica professionale attraverso la valorizzazione degli apprendimenti "da esperienza", si svolge:
 - a. con finalità di economicità ed efficienza, attraverso l'ammissione di candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, alle sessioni di esame organizzate in esito ai corsi di formazione, di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. laddove, per motivi organizzativi e per le tempistiche, non sia possibile inserire singoli richiedenti negli esami previsti in esito ai corsi di formazione, attivati o conclusi, l'Amministrazione regionale organizza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una apposita sessione d'esame, riservata ai candidati "da esperienza".

Art. 4 - Modalità di richiesta

1. Il cittadino/la cittadina che intende accedere alla certificazione, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ne presenta richiesta all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nei modi e nei termini da questo definiti tramite avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La richiesta, in bollo e firmata dal richiedente, deve essere predisposta su apposito modulo, messo a disposizione dall'Amministrazione regionale e deve essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di accesso, oltre che da copia del documento di identità del richiedente e dal curriculum vitae.
2. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza del percorso formativo, l'iscrizione al corso equivale alla richiesta di accesso all'esame che, pertanto, non è da presentare.
3. La Struttura regionale competente, verificata la documentazione presentata e fatte salve le sospensioni derivanti dalla eventuale richiesta di integrazioni, ammette il richiedente alla certificazione, trascorsi non più di 60 giorni.
4. Nella comunicazione con la quale la Struttura competente accetta o rifiuta l'ammissione al procedimento di certificazione, sono indicate le modalità e le tempistiche previste per lo svolgimento dell'esame e per la presentazione del documento di trasparenza, di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 - Il documento di trasparenza

1. I soggetti che accedono all'esame per il conseguimento della qualifica di tata familiare "da esperienza", ovvero attraverso la valorizzazione delle esperienze personali e professionali coerenti realizzate, devono presentare il documento di trasparenza, esito dell'attività di individuazione delle competenze.
2. Il servizio di orientamento del Centro per l'impiego di Aosta o altro soggetto titolato sostiene i soggetti interessati nell'attività di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze e nella elaborazione del "Documento di trasparenza", sulla base del relativo format e secondo gli standard di servizio definiti dall'Amministrazione regionale.
3. Il soggetto presenta, nei termini indicati dalla Struttura regionale competente, il documento di trasparenza, corredato dalle evidenze e della documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Art. 6 - Certificazione

1. La Commissione di esame per la certificazione da "esperienza" è composta come segue:
 - un rappresentante della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in qualità di Presidente;
 - due esperti in materia di servizi per la prima infanzia, individuati dalla Struttura regionale competente.
2. La Commissione di esame per la certificazione svolta in esito al corso di formazione, anche nei casi in cui siano ammessi all'esame anche i candidati "da esperienza", è composta come segue:
 - un rappresentante della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in qualità di Presidente;
 - due esperti in materia di servizi per la prima infanzia, individuati dalla Struttura regionale competente.
 - due docenti del corso, individuati dall'ente di formazione che ha realizzato il corso di formazione.
3. L'esame prevede la realizzazione di:
 - a) analisi del documento di trasparenza, per i candidati "da esperienza";
 - b) colloquio tecnico;
 - c) prova prestazionale.
4. L'analisi del documento di trasparenza può integrare e parzialmente sostituire la prova prestazionale, per i candidati "da esperienza".

Art. 7 - Nomina della Commissione

1. La nomina della Commissione di certificazione è effettuata, con lettera, dalla Struttura regionale competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Art. 8 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni approvate con provvedimento dirigenziale n. 942 del 23 febbraio 2022.
2. Ai membri delle Commissioni regionali di certificazione, eccezion fatta per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale.